



*COMUNE DI ARGELATO*  
**(PROVINCIA DI BOLOGNA)**

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 20.12.2017

## INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Equiparazione all'abitazione principale e concessione agevolazione
- Art. 3 – Condizioni per usufruire di agevolazioni
- Art. 4 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 5 – Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 6 – Definizione servizi indivisibili ai fini Tasi
- Art. 7 – Definizione quota occupante Tasi
- Art. 8 – Versamenti effettuati da un contitolare
- Art. 9 – Limite di esenzione per versamenti e rimborsi
- Art. 10 – Interessi per la riscossione ed il rimborso
- Art. 11 – Compensazioni
- Art. 12 – Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 13 – Accertamento con adesione del contribuente
- Art. 14 – Diritti di interpello
- Art. 15 – Reclamo-Mediazione nelle controversie tributarie
- Art. 16 – Entrata in vigore del regolamento

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (Imu) ed alla tassa per i servizi indivisibili (Tasi).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 –Equiparazione all'abitazione principale e concessione agevolazione**

1. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **Art. 3 – Condizioni per usufruire di agevolazioni**

1. Per la fruizione dell'equiparazione all'abitazione principale di cui all'art. 2, i soggetti passivi devono attestare, mediante apposita autocertificazione da presentare entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta relativa all'anno nel quale si sono verificate le condizioni, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste.
2. La dichiarazione si ritiene valida per l'anno di imposta in cui viene presentata e per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni nei dati ed elementi riportati. L'equiparazione non può essere attribuita in assenza di autocertificazione e per i periodi antecedenti la presentazione della stessa, è però ammessa la regolarizzazione della mancata presentazione della dichiarazione nei casi in cui l'ufficio tributi ha, comunque, la possibilità di verificare l'effettiva sussistenza della condizione per l'attribuzione dell'esenzione anche per i periodi antecedenti alla presentazione della stessa;
3. Nei casi in cui non sia stata correttamente presentata la dichiarazione e nei casi di regolarizzazione indicati al comma precedente viene applicata una sanzione amministrativa di €. 52,00.

### **Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Ai soli fini di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, l'Ente con proprio atto determina per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma, già adottate dall'Ente e riferite all'imposta comunale sugli immobili si ritengono applicabili anche ai fini dell'Imposta municipale propria (Imu) e della tassa per i servizi indivisibili (Tasi).

### **Art. 5 - Aree fabbricabili divenute inedificabili**

1. Per le aree divenute inedificabili, successivamente al pagamento dell'imposta, a seguito di varianti definitive agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure a seguito dell'introduzione di vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, il funzionario responsabile, su richiesta dell'interessato, dispone il rimborso dell'imposta pagata.
2. Il diritto al rimborso non è riconosciuto qualora vi sia stata, o sia in atto, un'utilizzazione edificatoria per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate, sia che tale utilizzazione venga effettuata in forza di titolo abilitativo edilizio o che si tratti di utilizzazione abusiva, ed in quest'ultimo caso si prescinde dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. Qualora lo stralcio dell'area dagli strumenti urbanistici venga effettuato su istanza del contribuente, il funzionario responsabile predispone il rimborso dell'imposta dovuta e versata nel periodo intercorrente dalla presentazione dell'istanza all'accoglimento della stessa che dovrà avvenire da parte dell'Amministrazione con apposita deliberazione di modifica degli strumenti urbanistici e sulla base di quanto indicato al comma 3.

#### **Art. 6 –Definizione servizi indivisibili ai fini Tasi**

1. Ai fini della determinazione della Tasi vengono individuati i seguenti servizi del Comune quali servizi indivisibili alla cui copertura è destinata la Tassa:

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Biblioteche, musei e pinacoteche
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Urbanistica e gestione del territorio
Servizio idrico integrato
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente
Servizio necroscopico e cimiteriale

2. I costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI sono i seguenti:
  - Acquisto beni;
  - Prestazioni di servizi;
  - Utilizzo beni di terzi;
  - Trasferimenti.
3. I relativi importi di spesa, e di entrata della TASI a copertura, sono indicati di volta in volta nel bilancio di previsione.

#### **Art. 7 - Definizione quota occupante Tasi**

1. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'importo complessivo e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

#### **Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

#### **Art. 9 – Limite di esenzione per versamenti e rimborsi**

1. L'imposta municipale e la Tassa sui servizi indivisibili non devono essere versate qualora l'importo dovuto sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta o alla tassa complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
2. Per gli occupanti tenuti al versamento della quota del 10% della Tasi, i limiti di cui al comma precedente sono pari ad €. 5,00.
3. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni e interessi, sia uguale o inferiore a € 30,00 per ogni periodo di imposta.
4. Non si dà seguito alle istanze di rimborso per importi pari o inferiori €. 12,00 per singolo anno d'imposta e singolo tributo.

#### **Art. 10 – Interessi per la riscossione ed il rimborso**

1. Sulle somme dovute dal contribuente e su quelle che devono essere rimborsate al contribuente si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.
2. Gli interessi legali non sono dovuti nel caso di richiesta di compensazione di tributi da parte del contribuente.

#### **Art. 11 - Compensazioni**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento Imu o Tasi del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro i trenta giorni successivi al termine previsto dalla legge per il pagamento del tributo, di una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
  - dichiarazione di non aver già richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, o comunque l'indicazione del numero di protocollo della domanda di rimborso presentata.
2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, o la presentazione della stessa successivamente all'avvenuta notifica di atto di accertamento, determinerà l'applicazione della sanzione amministrativa minima, prevista dalla legge, per omessa presentazione di dichiarazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Le compensazioni non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.
5. Non è possibile compensare importi pari o inferiori ad €. 12,00, per singolo tributo e singolo anno d'imposta.

#### **Art. 12 – Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Per importi pari o superiori ad €. 800,00, entro il termine di 60 giorni dalla notifica al contribuente dell'atto o degli atti di accertamento del credito del Comune, possono essere richieste da parte del debitore rateizzazioni dei pagamenti da effettuare a favore del Comune. L'importo rateizzato è calcolato con sanzioni ridotte e la domanda presentata all'Ente deve essere corredata della copia del documento che attesta l'avvenuto versamento della prima rata.
2. La rateizzazione è concessa con le seguenti modalità:

- a) fino a 6 mesi per importi pari o superiori ad 800,00 euro e fino a 2.000,00 euro;
  - b) fino a 12 mesi per importi superiori a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;
  - c) fino a 24 mesi per importi superiori a 15.000,00 euro.
3. Nella richiesta di rateizzazione il contribuente dovrà indicare se i versamenti verranno effettuati con cadenza mensile, bimestrale o trimestrale.
  4. Il responsabile del tributo può concedere rateizzazione per periodi maggiori rispetto a quelli indicati al comma 2, in situazioni di attestate e particolari condizioni di disagio o difficoltà economiche del contribuente. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate.
  5. Sulle somme rateizzate verranno calcolati gli interessi al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuale, da calcolarsi a partire dalla data di scadenza del debito nei confronti del comune.
  6. In caso di mancato pagamento, o di ritardo di pagamento superiore a 20 giorni, anche di una sola rata:
    - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
    - b) il debitore decade dal beneficio delle sanzioni ridotte;
    - c) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
    - d) l'importo non può più essere rateizzato
  7. Nel caso in cui l'ammontare del debito da rateizzare risulti pari o superiore ad €. 15.000,00, le rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

#### **Art. 13 – Accertamento con adesione del contribuente**

1. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente così come previsto dal D.Lgs 218 del 19 giugno 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 14 - Diritto di interpello**

1. Il diritto di interpello, disciplinato dall'art. 11 della L. 212/2000, come modificato dagli artt.1-8 del D.Lgs. 24/09/2015 n. 156, trova applicazione anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge.

#### **Art. 15 – Reclamo-Mediazione nelle controversie tributarie**

1. E' introdotto l'istituto del reclamo e della mediazione nelle controversie tributarie così come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015.
2. L'esame del reclamo e l'eventuale proposta di mediazione sono effettuate dallo stesso funzionario responsabile del tributo, garantendo l'imparzialità degli stessi attraverso un sistema organizzativo dell'ufficio tributi, in quanto:
  - all'interno del Comune non sono presenti uffici che dispongano delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto diversi, separati ed autonomi rispetto all'esistente ufficio tributi;
  - l'amministrazione comunale, stante anche i limiti esistenti, non ritiene economico ed efficiente procedere alla nomina di professionisti esterni al Comune per lo svolgimento dell'attività di mediazione o esame del reclamo;
  - non sono state attivate, al momento, forme aggregative con altri enti che consentano l'utilizzo di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività in oggetto.

#### **Art. 16- Entrata in vigore del regolamento**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i vigenti regolamenti sull'imposta municipale propria e sulla tassa sui servizi indivisibili
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2018.